

Messaggio 1416

Concernente il disegno di legge che modifica la legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo sottoporvi una proposta di modificazione della LVE, che prevede l'aggiunta di un nuovo art. 179 bis, disciplinante il voto per corrispondenza in applicazione della legge federale che istituisce delle agevolzze in materia di votazioni ed elezioni federali (del 25 giugno 1965: v. Raccolta LF 30 giugno 1966 n. 26) di cui il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore il 1. gennaio 1967.

La LF (v. art. 7) affida ai Cantoni la regolamentazione della procedura del voto per corrispondenza. Trattandosi di questioni sostanzialmente organizzative, riteniamo opportuno delegare al Consiglio di Stato la disciplina di questa procedura. Il Consiglio di Stato ha, del resto, già preparato un progetto di regolamento per tale materia.

Per le considerazioni esposte, vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Ghisletta
Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

che modifica quella del 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 22 novembre 1966 n. 1416 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Alla legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954, al titolo quarto è aggiunto un nuovo Capo quarto e un nuovo art. 179 bis del seguente tenore:

Capo quarto - VOTO PER CORRISPONDENZA

Art. 179 bis

Norme di applicazione

Il Consiglio di Stato fissa le norme che disciplinano il voto per corrispondenza in applicazione della legge federale del 25 giugno 1965 che istituisce delle agevolzze in materia di votazioni ed elezioni federali, in particolare designa l'Autorità di ricorso e stabilisce le penalità.

Art. 2

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, e ottenuta l' approvazione del Consiglio federale, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1967.